

Chiarimenti sul corretto uso dei mangimi complementari medicati e prodotti intermedi

Gli allevatori possono acquistarli solo con la ricetta. Il veterinario deve indicare la percentuale di mangime medicato da somministrare rispetto alla razione giornaliera



Alle richieste di chiarimento sull'uso dei mangimi complementari medicati da parte degli allevatori, la Direzione generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha risposto con una circolare inviata ai Servizi Veterinari regionali il 20 aprile scorso.

COMPLEMENTARI MEDICATI

I mangimi complementari medicati, possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi superiore a quella del corrispettivo mangime completo, in virtù del fatto che, per definizione, non soddisfano la razione giornaliera di un animale ma devono essere, a tal fine, associati ad altri mangimi. La normativa prescrive che i mangimi com-

plementari, per essere considerati tali, non possono contenere oltre 4 volte la quantità di principio attivo farmacologico ammessa nel mangime completo. Esclusivamente nel caso di mangimi complementari non minerali destinati ai ruminanti, il limite massimo ammesso è di 8 volte. Pertanto, precisa la nota ministeriale, "nella pratica tali prodotti devono fare parte della razione giornaliera di un animale nella percentuale minima, rispettivamente del 25% e del 12,5%".

PRODOTTI INTEREDI

I prodotti intermedi sono un'altra categoria di mangimi medicati concentrati. Possono contenere un principio attivo farmacologico, in quantità multipla rispetto alla dose giornaliera autorizzata fino ad un massimo di 20 volte e conseguente percentuale di inclusione minima nella razione giornaliera del 5%. A questo proposito, la Direzione ministeriale evidenzia che "concentrazioni che superano il limite suddetto non permettono di caratterizzare come mangimi tali prodotti" e che "i prodotti intermedi sono preparazioni contenenti principi attivi in concentrazioni talmente elevate da non poter essere somministrati tal quali agli animali; infatti i prodotti intermedi devono essere destinati esclusivamente alla produzione di mangimi medicati pronti per l'uso, previa accurata miscelazione con altri mangimi in azienda". La produzione di prodotti intermedi è riservata agli impianti industriali autorizzati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 90 del 3 marzo 1993.

LA RICETTA

I mangimi complementari medicati e i prodotti intermedi possono essere acquistati dagli allevatori "solo dietro prescrizione medico veterinaria, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A del D.Lgs.n. 90 del 3 marzo 1993, in triplice copia per animali produttori di alimenti per l'uomo". La nota ministeriale sottolinea "l'assoluta necessità che il medico veterinario, qualora prescriva un mangime complementare medicato, Indichi, così come previsto nel suddetto modello, la percentuale di mangime medicato da somministrare rispetto alla razione giornaliera, affinché il dosaggio giornaliero previsto nell'autorizzazione per l'immissione in commercio della premiscela medicata sia rispettato".

AUTORIZZAZIONI E REQUISITI IGIENICI

Al fine dell'utilizzo dei prodotti intermedi, l'allevatore deve aver inoltrato la domanda di autorizzazione (ali. 2 del DM 16/11/1993) al Ministero della Salute, corredata dell'attestato di idoneità della ASL competente per territorio. Tale attestato di idoneità certifica il possesso, da parte dell'allevatore, dei requisiti di cui all'articolo 6 del D.M. 16/11/93. "Al contrario - scrive la Direzione Generale - l'utilizzo di mangimi complementari medicati

in allevamento, regolarmente acquistati dall'allevatore a seguito di prescrizione medico veterinaria, non implica il possesso di un'autorizzazione specifica da parte dell'operatore stesso.

Ciò non toglie, tuttavia, che tali operatori siano soggetti al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene generale e igiene dei mangimi in particolare. Infatti - prosegue la circolare - qualora l'allevatore, in quanto operatore del settore dei mangimi, utilizza anche additivi o premiscele di additivi, diversi da quelli per l'insilaggio, deve rispettare i requisiti previsti dal Reg. (CE) 1781/02, dagli artt. 4 e 5, dall'allegato II e 111 del regolamento n. 183/2005".

L'OPERATORE DEL SETTORE MANGIMI

A tal proposito, il Ministero sottolinea "la necessità che l'allevatore metta in atto procedure scritte basate sui principi HACCP ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento. In caso contrario (nessun utilizzo di additivi/premiscele o solo per l'insilaggio) l'allevatore rientra nella categoria di operatore primario ai sensi del Regolamento 183/05". "In tale caso - continua la circolare - pur non sussistendo l'obbligo relativo all'HACCP, l'allevatore deve comunque temperare a quanto prescritto negli artt. 4 e 5, nell'allegato I e III del Reg. 183/05, nonché a quanto prescritto dal reg. (CE) 178/02, in quanto operatore del settore dei mangimi.

L'operatore primario deve assicurare che le operazioni siano gestite in modo da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli che possano compromettere la sicurezza dei mangimi".

PERICOLI E SANZIONI

Tra i pericoli principali legati all'utilizzo di mangimi medicati e prodotti intermedi in azienda, sono rilevanti i problemi legati alla cross-contamination, alla disomogeneità del principio attivo farmacologico nel mangime etc. Non a caso, anche l'allegato III del Reg. (CE) 183/05, prescrive che i mangimi medicati siano stoccati e manipolati separatamente dagli altri mangimi al fine di evitare contaminazioni e che le attrezzature utilizzate per il trasporto e per la somministrazione agli animali siano pulite regolarmente, specialmente dopo un utilizzo di mangimi medicati. Pertanto, "le sanzioni di cui al D.Lvo 142/09 per il mancato rispetto dei requisiti prescritti dal Reg. (CE) 183/05, possono essere elevate anche nel caso di una mancanza nella gestione igienica dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi, da parte dell'allevatore".

CONTROLLO UFFICIALE

La Direzione ministeriale sottolinea anche "l'importanza che il controllo ufficiale negli allevamenti sia finalizzato fra l'altro anche a mettere in evidenza un'eventuale gestione scorretta di tali prodotti, per esempio tramite il prelievo di campioni indirizzati a svelare le cross contamination fra i mangimi medicati e non medicati".

CATEGORIZZAZIONE IN BASE AL RISCHIO

A tal proposito, nell'ambito della categorizzazione degli operatori in base al rischio, la circolare mette in risalto come "l'utilizzo di mangimi medicati, ancor più se complementari o prodotti intermedi, sia un criterio altrettanto appropriato e che merita di essere tenuto in debita considerazione al fine della attribuzione di un livello di rischio all'allevatore".

ALFA HOSPITAL
di LUCARELLI M. & C.

- Apparecchiature Radiologiche
- Sistemi digitali
- Camere oscure
- Pellicole RX
- Elettromedicali
- Assistenza tecnica

VIA ISONZO, 8 - 20095 CUSANO MIL. (MI)
Telefono: 02.66401060 - Fax: 02.66400884 - e-mail: alfahospital@virgilio.it